

Deliberazione della Giunta Regionale 11 agosto 2025, n. 3-1490

Approvazione dei Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, triennio 2023-2025 e triennio 2024-2026



Seduta N° 97

Adunanza 11 AGOSTO 2025

Il giorno 11 del mese di agosto duemilaventicinque alle ore 15:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Andrea TRONZANO

DGR 3-1490/2025/XII

OGGETTO:

Approvazione dei Piani Triennali Fabbisogni Personale (PTFP) delle Aziende Sanitarie del SSR, triennio 2023-2025 e triennio 2024-2026

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

l'art. 6 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 75 del 25/05/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione dei propri uffici in conformità al Piano triennale dei fabbisogni, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo di cui all'art. 6 ter del succitato decreto legislativo, adottate, con appositi decreti del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per le Aziende SSN, anche con il Ministero della Salute, per orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani del fabbisogno di personale;

le predette linee di indirizzo, definite con il decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, declinano le specificità riferite agli Enti ed Aziende del SSN, in particolare, dai punti 7 a 7.3;

ai sensi del suddetto Decreto "i PTFP delle Aziende e degli Enti del S.S.N. sono approvati dalle rispettive regioni di appartenenza, secondo quanto eventualmente previsto dalla disciplina in materia, anche tenuto conto della riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del DM.70/2015 e successivamente adottati in via definitiva dalle Aziende stesse. (... omissis ...) I PTFP delle Aziende ed Enti del SSN devono essere predisposti in coerenza con i rispettivi atti aziendali di cui all'art. 3, comma 1 – bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".

Tenuto conto:

- dell'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, che prevede che: "A decorrere dal 2019, la spesa per il personale

degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente...”;

- dell'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 107, il quale ha previsto al comma 1 che “A decorrere dall'anno 2024 e fino alla data di adozione dei decreti di cui al comma 2, i valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni autorizzati per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente e, su richiesta della regione, di un ulteriore importo sino al 5 per cento del predetto incremento, per un importo complessivo fino al 15 per cento del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, e compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni. Il predetto incremento della misura massima del 5 per cento è autorizzato, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”; al comma 2 che: “A decorrere dall'anno 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottata una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN in coerenza con i valori di cui al comma 1. I piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale predisposti dalle regioni sulla base della predetta metodologia sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del riscontro di congruità finanziaria”; ed al comma 3 che: “Fino all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”.

- dell'art. 4 commi 3, 4 e 12 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in forza del quale le misure straordinarie in materia di reclutamento di personale (c.d. stabilizzazioni) sorte nel periodo emergenziale in relazione alla diffusione del virus da COVID-19, ancora vigenti a tale data e con scadenza 31 dicembre 2024, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2025.

Dato atto che il tetto di spesa del personale, relativamente al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del decreto-legge 35/2019 succitato in relazione all'anno 2023, e dall'art. 5 del decreto legge 73/2024 per quanto riguarda gli anni 2024 e 2025, è applicato a livello regionale, mentre le aziende sanitarie nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e nazionale, nonché dei

vincoli di pareggio del bilancio aziendale, definiscono un documento di programmazione del fabbisogno del personale non superiore alla programmazione regionale annuale disposta con provvedimento regionale.

Richiamate:

la D.G.R. n. 46-6202 del 7/12/2022, così come successivamente modificata con D.G.R. 8-8255 del 04/03/2024, con cui sono stati approvati i tetti di spesa del personale anni 2023 e 2024, successivamente confermati con D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024;

la D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024 con cui sono stati approvati i tetti di spesa del personale anno 2025, confermando i limiti di spesa di cui alle predette DD.GG.RR., nonché formulate le indicazioni alle ASR per l'adozione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2023 – 2025;

la nota prot. n. 00010168 del 23/04/2025 con cui è stata trasmessa alle AA.SS.RR. la revisione degli schemi per la redazione dei Piani triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, dando indicazioni di predisporre la programmazione del fabbisogno per l'annualità 2026, adeguandola al tetto di spesa per l'anno 2025, rimarcando l'importanza di svolgere un approfondimento maggiore in relazione all'indicazione delle voci e degli importi in deroga al tetto di spesa, attenzionando in particolar modo le dimensioni finanziate a livello territoriale di cui al D.L.34/2020 e di cui all'art.1, comma 274 della L 234/2021;

Richiamata la D.G.R. n. 26-801/2025 del 17 febbraio 2025 avente ad oggetto “Approvazione della programmazione regionale per l'adozione dei programmi aziendali di riorganizzazione, di riqualificazione e/o di potenziamento del Servizio sanitario regionale. Riparto delle risorse del fondo sanitario 2025-2027 e assegnazione degli obiettivi economico-finanziari agli Enti del SSR”.

Preso atto che sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui alle richiamate disposizioni regionali, le ASR hanno predisposto e inoltrato, per l'approvazione regionale, i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale, con riferimento al triennio 2023-2025 e triennio 2024 – 2026, utilizzando per l'annualità 2026, il tetto di spesa dell'anno 2025, così come rappresentato nella tabella di cui alla D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024.

Tenuto conto che, nella logica di programmazione della spesa di personale, l'attività programmatoria, esplicitata nella predisposizione dei PTFP, è stata condotta dalle AA.SS.RR. in particolare per le annualità 2025 e 2026, rendendo opportuno valutare gli esiti economico-programmatici delle annualità 2025 e 2026 anche in funzione del consolidamento dei conti relativi all'annualità 2024. A tal fine, il competente settore della Direzione Sanità, monitorando i conti economici afferenti al personale impattanti l'articolazione del tetto di spesa attualmente in vigore, ha predisposto un controllo di sistema, aderente al rispetto di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del decreto-legge 35/2019 e dall'art. 5 del decreto legge 73/2024, considerando le voci di conto, dedotte tutte le voci e i relativi specifici importi che derogano i tetti di spesa o non comprese, in quanto successive (rinnovi contrattuali, indennità di vacanza contrattuale, istituti contrattuali introdotti da disposizioni nazionali, ecc.), nei tetti di spesa di cui alla D.G.R. n. 46-6202 del 7/12/2022 e s.m.i., secondo quanto previsto dalle rispettive normative richiamate dalla succitata D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024.

Dato atto che in esito all'attività istruttoria espletata dagli uffici regionali, il competente settore della Direzione Sanità:

- ha verificato che il totale della spesa del personale di cui al Conto Economico 2024 rientra nel perimetro economico-finanziario disegnato dalla succitata D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024, confermando il rispetto del tetto di spesa a livello regionale per l'anno 2024, ed altresì l'attendibilità di sistema dei PTFP 2023-2025 (annualità 2024);
- ha rilevato, in relazione alla spesa programmatica dell'annualità 2025, esplicitata nella

predisposizione dei PTFP, il superamento del limite di spesa di cui alla succitata D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024, già dedotti gli importi c.d. extra-tetto di spesa, per alcune AASSRR;

- ha rilevato che per le restanti ASR, i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) per il triennio 2023-2025 e per il triennio 2024 – 2026 come adottati sono risultati conformi al perimetro complessivo regionale del tetto di spesa per il personale assegnato, determinato da ultimo con D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024, che rappresenta il limite del costo del personale, le quali dovranno comunque orientare la propria programmazione nel rigoroso rispetto del vincolo di spesa per il personale vigente e nell'ambito dell'equilibrio economico-finanziario di ciascuna Azienda;

Dato atto, inoltre, che in esito all'attività istruttoria espletata dagli uffici regionali, il competente settore della Direzione Sanità:

1) ha evidenziato che, eventuali rappresentazioni programmatiche di scorporo aziendale, con particolare riferimento all'area dell'emergenza urgenza territoriale, sono state considerate dalle rispettive AASSRR in modo difforme in quanto attualmente non consolidate e pertanto, si ribadisce che la predisposizione della programmazione del fabbisogno (trienni 2024-2026 e 2025-2027) debba avvenire in funzione dell'assetto organizzativo consolidato e attualmente vigente, salvo eventuali diverse disposizioni;

2) ha previsto che, con riferimento alle Aziende Sanitarie Regionali la cui programmazione del fabbisogno, così come rappresentata nella predisposizione dei rispettivi PTFP, eccede i limiti definiti con il succitato provvedimento regionale, il presente provvedimento avvalga l'approvazione subordinandone l'applicazione operativa sia nell'ambito esclusivo del perimetro del tetto di spesa di cui alla D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024 e, s.m.i., sia disponendo la fattiva implementazione delle seguenti prescrizioni:

- efficientare il reclutamento di risorse umane impattanti il tetto di spesa individuando azioni correttive al fine di ricondurre la spesa nei limiti assegnati dal succitato provvedimento regionale;
- utilizzare, per i fini previsti dalla normativa vigente, i finanziamenti nazionali considerati attualmente in deroga al limite di spesa vigente;

- in presenza di eventuali procedure di internalizzazione, dovrà essere posta la priorità relativa ai servizi medico infermieristici di cui all' art. 10 del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56. L'eventuale internalizzazione di altri servizi "non core", con particolare riferimento ai profili professionali del ruolo amministrativo e tecnico, oltre a attestare e comprovare, attraverso l'analisi "make or buy", una riduzione dei costi, in termini di spesa per il personale, anche sul lungo termine, deve, inderogabilmente trovare coerenza con l'incremento dei suddetti profili professionali rilevato dall'analisi e dal controllo dei PTFP 2023-2025 e 2024-2026;

- modulare l'allocazione delle risorse umane in funzione degli ambiti oggetto di sviluppo della riforma dell'assistenza sanitaria territoriale (ex. DM 77/2022);

- orientare la programmazione dei reclutamenti in funzione delle attività di efficientamento di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 nonché in funzione alla produzione aziendale, perseguendo l'obiettivo di efficientamento di sistema.

3) ha, inoltre, valutato di prevedere che tutte le Aziende Sanitarie Regionali, per procedere alle assunzioni programmate nel Piano triennale del Fabbisogno di personale, devono preventivamente:

- verificare la coerenza dei profili professionali rispetto a quanto previsto dalle declaratorie contrattuali;

- verificare la conformità alla programmazione e alle azioni di efficientamento delle attività aziendali, tenendo conto dei vincoli nazionali e regionali e degli indirizzi della programmazione regionale per il riordino della rete ospedaliera e territoriale e dei conseguenti obiettivi assegnati alle ASR nel triennio di riferimento;

- verificare la compatibilità economico-finanziaria così come previsto dalle disposizioni di cui ai provvedimenti regionali di riparto del FSR;

- verificare la compatibilità delle assunzioni rispetto alla disciplina nazionale e regionale per la ricollocazione e per la mobilità aziendale ed interaziendale;
- privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche ed il ricorso all'esternalizzazione di servizi, in coerenza con le disposizioni in materia e il fabbisogno di cui ai modelli territoriali ex. DM 77/2022;

Ritenuto, pertanto, sulla base dell'istruttoria sopraillustrata, di :

- confermare, per l'annualità 2026, il tetto di spesa dell'anno 2025, così come rappresentato nella tabella di cui alla D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024;
- di approvare, ferme restando le disposizioni di cui in premessa, con particolare riferimento alle azioni di efficientamento di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025, i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) per il triennio 2023-2025 e per il triennio 2024-2026 come adottati dalle ASR, conservati agli atti della competente Direzione Regionale Sanità, per le AA.SS.RR. la cui programmazione, così come rappresentata nella predisposizione dei rispettivi PTFP, attesta il rispetto del vincolo di spesa per il personale loro assegnato e risulta conforme al perimetro complessivo regionale del tetto di spesa determinato da ultimo con D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024, che rappresenta il limite del costo del personale;
- di approvare i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) per il triennio 2023-2025 e per il triennio 2024-2026, per le restanti Aziende Sanitarie Regionali la cui programmazione del fabbisogno, così come rappresentata nella predisposizione dei rispettivi PTFP, eccede i limiti definiti con il succitato provvedimento regionale, subordinandone l'applicazione operativa sia nell'ambito esclusivo del perimetro del tetto di spesa di cui alla D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024 sia disponendo la fattiva implementazione delle seguenti prescrizioni:
 - a. efficientare il reclutamento di risorse umane impattanti il tetto di spesa individuando azioni correttive al fine di ricondurre la spesa nei limiti assegnati dal succitato provvedimento regionale;
 - b. utilizzare, per i fini previsti dalla normativa vigente, i finanziamenti nazionali considerati attualmente in deroga al limite di spesa vigente;
 - c. in presenza di eventuali procedure di internalizzazione, dovrà essere posta la priorità relativa ai servizi medico infermieristici di cui all' art. 10 del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56. L'eventuale internalizzazione di altri servizi "non core", con particolare riferimento ai profili professionali del ruolo amministrativo e tecnico, oltre a attestare e comprovare, attraverso l'analisi make or buy, una riduzione dei costi, in termini di spesa per il personale, anche sul lungo termine, deve, inderogabilmente trovare coerenza con l'incremento dei suddetti profili professionali rilevato dall'analisi e dal controllo dei PTFP 2023-2025 e 2024-2026;
 - d. modulare l'allocazione delle risorse umane in funzione degli ambiti oggetto di sviluppo della riforma dell'assistenza sanitaria territoriale (ex. DM 77/2022);
 - e. orientare la programmazione dei reclutamenti in funzione delle attività di efficientamento di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 nonché in funzione alla produzione aziendale, perseguendo l'obiettivo di efficientamento di sistema.
- di demandare alla Direzione Sanità, anche in esito all'applicazione della D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025, l'adozione di eventuali ulteriori indirizzi alle Aziende Sanitarie medesime, finalizzati all'allineamento al limite di spesa regionale vigente, anche in relazione a quanto previsto dal citato art. 5 del D.L. n. 73/2024;
- di prevedere che, relativamente ad eventuali rappresentazioni programmatiche di scorporo aziendale, con particolare riferimento all'area dell'emergenza urgenza territoriale, attualmente non consolidate e considerate dalle rispettive AASSRR in modo difforme, la predisposizione della programmazione del fabbisogno (trienni 2024-2026 e 2025-2027) debba avvenire in funzione dell'assetto organizzativo consolidato e attualmente vigente, salvo eventuali diverse disposizioni;
- di confermare che, ai fini del monitoraggio, tutte le assunzioni, cessazioni e altre fattispecie di movimentazione di personale operante nelle Aziende Sanitarie Regionali siano tracciate tempestivamente nell'Applicativo Anagrafe regionale degli Operatori Sanitari (OPESSAN).

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le risorse utilizzate dalle AASSRR per far fronte alle spese di personale che rientrano nei tetti di spesa di cui al presente provvedimento trovano copertura nel riparto del FSR indistinto.

Viste:

- la D.G.R. n. 23-2703 del 29 dicembre 2020 ad oggetto "Incremento dei fondi del salario accessorio del personale delle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art.11 del D.L.n.35/2020, convertito nella L.n. 60/2020 - Indicazioni attuative alle ASR";
- la D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 avente ad oggetto "Riparto 2023 del Fondo Sanitario ed entrate Payback agli Enti del S.S.R.. Approvazione del Piano di attività 2023 di Azienda Zero";
- la D.G.R. n. 1-7225 del 13 luglio 2023 con la quale sono stati recepiti gli Accordi politico-sindacali tra la Regione Piemonte le OO.SS. del Comparto Sanità e Dirigenza Area Sanità: Osservatorio Regionale in materia di Risorse Umane in Sanità – Area del Comparto e Dirigenza Area Sanità e l'Accordo Politico- Sindacale tra la Regione Piemonte le OO.SS. del Comparto Sanità nell'ambito dell'attuazione del Piano Straordinario per il Personale Sanitario;
- la D.G.R. n. 2-7226 del 13 luglio 2023 di approvazione dello schema di Protocollo di intesa, sottoscritto tra la Regione Piemonte, le AA.SS.RR., gli Atenei piemontesi e le OO.SS. del Comparto Sanità e le OO.SS. della Dirigenza Area Sanità il 15 luglio 2023;
- la D.G.R. n. 20-8466 del 22 aprile 2024, avente ad oggetto "Rimodulazione, ai sensi l'art. 9 comma 9 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, conv. In L. 15 dicembre 2023, n. 191, delle risorse del Fondo sanitario 2023 ripartite agli Enti del SSR con D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023";
- la D.G.R. n. 5-8784 del 17 giugno 2024 "Adeguamento dei fondi del salario accessorio del personale delle AA.SS.RR. ai sensi dell'art.11 del D.L. n.35/2019, convertito nella L. n. 60/2019 – annualità 2023 - Presa d'atto esiti rilevazioni Direzione Sanità";
- la D.G.R. n. 18-8224 del 26 febbraio 2024 "Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 7 febbraio 2020, n. 5-981 Disposizioni in materia di conferimento di incarichi dirigenziali sia di area Sanitaria che di area PTA";
- la D.D. Atto 19/A1400B/2025 del 15/01/2025 avente ad oggetto "Riparto 2024 del Fondo Sanitario ed entrate Payback agli Enti del S.S.R.";

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di confermare, per l'annualità 2026, il tetto di spesa dell'anno 2025, così come rappresentato nella tabella di cui alla D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024;

2) di approvare, ferme restando le disposizioni di cui in premessa, con particolare riferimento alle azioni di efficientamento di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025, i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) per il triennio 2023-2025 e per il triennio 2024-2026 come adottati dalle ASR, la cui programmazione, così come rappresentata nella predisposizione dei rispettivi PTFP, attesta il rispetto del vincolo di spesa per il personale loro assegnato e risulta conforme al perimetro complessivo regionale del tetto di spesa determinato da ultimo con D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024, che rappresenta il limite del costo del personale;

3) di approvare i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) per il triennio 2023-2025 e per il triennio 2024-2026, per le restanti Aziende Sanitarie Regionali la cui programmazione del fabbisogno, così come rappresentata nella predisposizione dei rispettivi PTFP, eccede i limiti

definiti con il succitato provvedimento regionale, subordinandone l'applicazione operativa sia nell'ambito del perimetro del tetto di spesa di cui alla D.G.R. n. 33-538 del 16/12/2024, sia disponendo la fattiva implementazione delle seguenti prescrizioni:

- a. efficientare il reclutamento di risorse umane impattanti il tetto di spesa individuando azioni correttive, al fine di ricondurre la spesa nei limiti assegnati dal succitato provvedimento regionale;
- b. utilizzare, per i fini previsti dalla normativa vigente, i finanziamenti nazionali considerati attualmente in deroga al limite di spesa vigente;
- c. in presenza di eventuali procedure di internalizzazione, dovrà essere posta la priorità relativa ai servizi medico infermieristici di cui all' art. 10 del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56. L'eventuale internalizzazione di altri servizi "non core", con particolare riferimento ai profili professionali del ruolo amministrativo e tecnico, oltre a attestare e comprovare, attraverso l'analisi make or buy, una riduzione dei costi, in termini di spesa per il personale, anche sul lungo termine, deve, inderogabilmente trovare coerenza con l'incremento dei suddetti profili professionali rilevato dall'analisi e dal controllo dei PTFP 2023-2025 e 2024-2026;
- d. modulare l'allocazione delle risorse umane in funzione degli ambiti oggetto di sviluppo della riforma dell'assistenza sanitaria territoriale (ex. DM 77/2022);
- e. orientare la programmazione dei reclutamenti in funzione delle attività di efficientamento di cui alla D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025 nonché in funzione alla produzione aziendale, perseguendo l'obiettivo di efficientamento di sistema;

4) di prevedere che, relativamente ad eventuali rappresentazioni programmatiche di scorporo aziendale, con particolare riferimento all'area dell'emergenza urgenza territoriale, attualmente non consolidate e considerate dalle rispettive AASSRR in modo difforme, la predisposizione della programmazione del fabbisogno (trienni 2024-2026 e 2025-2027) debba avvenire in funzione dell'assetto organizzativo consolidato e attualmente vigente, salvo eventuali diverse disposizioni;

5) di demandare alla Direzione Sanità, anche in esito all'applicazione della D.G.R. n. 26-801 del 17 febbraio 2025, l'adozione di eventuali ulteriori indirizzi alle Aziende Sanitarie medesime, finalizzati all'allineamento al limite di spesa regionale vigente, anche in relazione a quanto previsto dal citato art. 5 del D.L. n. 73/2024;

6) di confermare che, ai fini del monitoraggio regionale in materia di Risorse Umane in Sanità, tutte le assunzioni, cessazioni e altre fattispecie di movimentazione di personale operante nelle Aziende Sanitarie Regionali siano tracciate tempestivamente, dalle Aziende Sanitarie Regionali, nell'Applicativo Anagrafe regionale degli Operatori Sanitari (OPESSAN);

7) di precisare che, in considerazione delle prescrizioni indicate nei punti precedenti, la data di trasmissione dei successivi PTFP 2025 – 2027 da parte delle AASSRR viene stabilita nel 30 settembre 2025;

8) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.